



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 19

SEDUTA DEL 28/03/2017

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AVENTE AD OGGETTO UNA "DIVERSA LOCALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE COLLETTIVE E DELLE AREE VERDI AD ANTRACCOLI – ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.65/2014 E S.M.I.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** del mese di **Marzo** alle ore **21.06** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale dott.Dott. Matteo Garzella ed assiste il Vice Segretario Generale dott. Graziano Angeli che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINI ALESSANDRO <i>Sindaco</i>	X		18	GIOVANNELLI ANDREA	X	
2	ALLEGRETTI MARCELLO	X		19	LENZI ROBERTO	X	
3	ANGELINI PIERO		X	20	LEONE LUCA		X
4	AZZARA' ANTONINO	X		21	LEONE MARIA TERESA	X	
5	BATTISTINI FRANCESCO	X		22	LUCCHESI VIRGINIA	X	
6	BIANCHI ROBERTA	X		23	MACERA MAURO	X	
7	BONTURI RENATO	X		24	MARTINELLI MARCO	X	
8	BRUNI MORENO		X	25	MERCANTI VALENTINA		X
9	BUCHIGNANI NICOLA		X	26	MONTICELLI ANGELO	X	
10	BUCHIGNANI RUGGERO	X		27	MORICONI PAOLO	X	
11	CANTINI CLAUDIO	X		28	PAGLIARO LUCIO		X
12	CURIONE DIANA		X	29	PETRONE ANTONIO	X	
13	FAVA LIDO		X	30	PIANTINI BEATRICE	X	
14	FAZZI PIETRO		X	31	PICCHI ENRICA	X	
15	GARZELLA MATTEO	X		32	PINI ANDREA	X	
16	GHILARDI GIOVANNI	X		33	REGGIANNINI CARLA	X	
17	GIORGI LAURA MARIA CHIARA		X		Presenti all'appello	23	

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Allegretti Marcello, Bianchi Roberta, Bonturi Renato.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i consiglieri: Fava Lido, Angelini Piero, Fazzi Pietro, Leone Luca, Pagliaro Lucio, Bruni Moreno, Buchignani Nicola, Mercanti Valentina.

Sono presenti gli Assessori: Mammini Serena, Cecchetti Enrico, Sichi Antonio, Marchini Celestino, Lemucchi Giovanni.



Il Consiglio Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione “VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AVENTE AD OGGETTO UNA “DIVERSA LOCALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE COLLETTIVE E DELLE AREE VERDI AD ANTRACCOLI – ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.65/2014 E S.M.I.” presentata dal Settore 5 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica, U.O. 5.5 - Strumenti Urbanistici, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale;

premesse che

il Comune di Lucca è dotato di Piano Strutturale approvato ai sensi della Legge Regionale Toscana n.5/1995 con delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 9 agosto 2001, pubblicata sul BURT (Bollettino Ufficiale Regione Toscana) n. 39 del 26 settembre 2001;

il Comune di Lucca è dotato di Regolamento Urbanistico, approvato ai sensi della Legge Regionale Toscana n.5/1995, con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 16 marzo 2004 e pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale Regione Toscana) n. 15 del 14 aprile 2004;

il Comune di Lucca, con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 15 marzo 2012, ha approvato, ai sensi della Legge Regionale Toscana n.1/2005, la vigente Variante al Regolamento Urbanistico denominata “Regolamento Urbanistico - Variante straordinaria di Salvaguardia del Piano Strutturale”, pubblicata sul BURT (Bollettino Ufficiale Regione Toscana) n. 18 del 2 maggio 2012;

nel procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico 2004, antecedente all’entrata in vigore della Legge Regionale Toscana n.1/2005, del d.lgs. 152/2006 e della Legge Regionale Toscana n.10/2010, la valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni previste è stata effettuata in maniera approfondita all’interno degli elaborati facenti parte del quadro propositivo AMB – TN.4.1 e AMB – TN.4.2 Valutazione degli Effetti Ambientali - parte I e parte II;

con delibera G.C. n. 4 del 5 gennaio 2012 la Variante al Regolamento Urbanistico denominata “Regolamento Urbanistico - Variante straordinaria di Salvaguardia del Piano Strutturale” è stata assoggettata al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS secondo le modalità definite dall’art. 22 della Legge Regionale Toscana n.10/2010 e la Giunta Comunale, nel ruolo di Autorità Competente in materia di valutazione ambientale strategica VAS, con Delibera n. 37 del 7 marzo 2012, ha deliberato di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica la Variante, dando mandato al dirigente del Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio di recepire alcune prescrizioni negli atti urbanistici facenti parte della definitiva approvazione;

in data 27 novembre 2014 è entrata in vigore la nuova legge regionale sul governo del territorio (n. 65/2014) che, nella disciplina transitoria, ammette, per i comuni dotati di Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico approvati e vigenti, la possibilità di approvare le varianti di cui all’articolo 222, comma 1, nonché le varianti semplificate al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 32 della medesima legge regionale n. 65/2014, nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;

la Legge Regionale n.65/2014 è stata successivamente modificata e integrata dalla Legge Regionale Toscana 8 luglio 2016 n.43 “Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e



adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014 , alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011”;

con Deliberazione del Consiglio Regionale n.37 del 27 marzo 2015 è stato approvato l'atto di integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, pubblicato sul BURT n.28 del 20 maggio 2015;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 31 maggio 2016 è stato adottato il nuovo Piano Strutturale, pubblicato sul BURT n.24 in data 15 giugno 2016;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 1 marzo 2017 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano Strutturale;

con nota prot. 5089 del 21.01.2013 il Sig. Pini Gino, in qualità di presidente dell'Associazione Paesana di Antraccoli “La Biribaola” (associazione di promozione sociale senza fini di lucro con sede in Lucca, località Antraccoli), richiedeva l'assegnazione di un'area per la costruzione di spazi e strutture per fini associativi, ricreativi e sportivi, oggi fortemente carenti nella zona, proponendo alla Amministrazione comunale la possibilità di intervenire nell'area verde che si trova all'interno del P.E.E.P. di Antraccoli, di proprietà della stessa Amministrazione comunale;

a seguito di vari incontri tra i rappresentanti dell'associazione stessa, gli assessori e i tecnici del Comune, al fine di individuare la fattibilità e le procedure da adottare per una corretta definizione della pratica, è stata integrata e perfezionata la precedente richiesta, rappresentando l'intenzione di realizzare una “struttura polivalente per fini associativi, ricreativi e sportivi”, un centro di quartiere effettivamente mancante ad oggi nella zona est del Comune, oltre alla possibilità di gestione dell'ampia area verde, che ad oggi risulta scarsamente attrezzata, e infine di attuare una complessiva risistemazione dell'area, con possibilità di realizzazione di campi sportivi;

nell'area adiacente al parcheggio, sul lato opposto all'area dove si propone di realizzare l'intervento, era originariamente prevista nell'ambito del piano P.E.E.P. la costruzione di un'attrezzatura collettiva (area denominata comparto 6), che non fu però mai realizzata nonostante che l'area fosse stata acquisita in proprietà dal Comune contestualmente agli altri terreni ricadenti nel perimetro del P.E.E.P. (esproprio attuato in base alla delibera C.C. n. 268 del 17.07.1984);

il Regolamento Urbanistico vigente nella zona di Antraccoli ha destinato ad “aree per attrezzature d'interesse locale” le aree verdi in prossimità della Chiesa di San Michele ad Antraccoli, soggette a vincolo cimiteriale e di fatto non idonee per la costruzione di nuove attrezzature e si evidenzia l'oggettiva carenza di spazi e strutture per fini ricreativi e sportivi nella zona est del Comune;

la realizzazione di un'attrezzatura collettiva e di attrezzature sportive nelle ampie aree a verde dell'area PEEP consentirebbe di migliorare l'utilizzo degli spazi pubblici e differenziare la dotazione di servizi ed attrezzature della zona, dando concreta risposta ad un'esigenza emergente dal territorio;

per la realizzazione di quanto sopra si rende necessaria una variante al R.U. che preveda “una diversa localizzazione delle attrezzature collettive e delle aree verdi ad Antraccoli”, come individuata nella planimetria contenuta nell'Elaborato 1 “Relazione tecnica illustrativa”;

alla conclusione dell'iter di variante si intende far seguire comunque una procedura selettiva di evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree, la realizzazione e la gestione delle attrezzature ad un soggetto che porti avanti gli interessi pubblici ma che si faccia carico della manutenzione degli spazi;



ai sensi dell'articolo 224 della legge regionale n. 65/2014, nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della medesima legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al Regolamento Urbanistico, "si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge" e che ai sensi dell'articolo 30, comma 2 della stessa legge, sono definite varianti semplificate al Piano Operativo (Regolamento Urbanistico) le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato, che non comportano variante al Piano Strutturale;

nella fattispecie, le aree oggetto di variante risultano escluse dalle aree classificate dal vigente Piano Strutturale a prevalente o esclusiva funzione agricola e, pertanto, da considerarsi "territorio urbanizzato", talché per la variante non necessita che sia espresso preventivamente il parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 della legge regionale 65/2014. La presente variante, inoltre, non comporta variante al Piano Strutturale ed è, pertanto, riconducibile ad una variante semplificata, come più specificatamente riportato nella relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T. e che le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal Comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata;

decorso tale termine la variante è approvata dal Comune che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e che, qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto;

le aree oggetto di variante non ricadono in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004; comunque, in assenza di specifiche regionali in merito allo svolgimento della conferenza paesaggistica, si era ritenuto ugualmente di procedere alla verifica di conformità della proposta di Variante al RU vigente, con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico regionale;

con Deliberazione di Giunta Comunale n.230 del 20 settembre 2016 era stato quindi avviato il procedimento ai sensi dell'art.21 del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale per la variante in oggetto, dove sono stati individuati quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.18 della L.R. 65/2014, il dirigente del Settore Dipartimentale 05-Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica ing. Antonella Giannini e quale Garante dell'Informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art.37 della medesima L.R. 65/2014, la dott.sa Nicoletta Papanicolau (alta professionalità – supporto giuridico alle attività del Settore Dipartimentale 5);

successivamente è stato sottoscritto l'Accordo tra MiBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione, il quale, all'art.5 comma 3 recita *"Per le varianti semplificate, di cui al Titolo II, Capo IV della L.R. 65/2014, si rende, invece, necessario un avvio, laddove la variante comprenda Beni paesaggistici, ai soli fini di cui all'articolo 21 della Disciplina del PIT-PPR. Qualora questa fattispecie di variante non comprenda Beni paesaggistici, non sarà necessario l'avvio ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della Disciplina del PIT/PPR e la variante sarà oggetto di valutazione di adeguamento al PIT/PPR nell'ambito del procedimento urbanistico a seguito della sua adozione, contestualmente a quanto previsto dalla L.R. n. 65/2014 art.20"*;

la variante in oggetto sarà pertanto oggetto di valutazione di adeguamento al PIT/PPR nell'ambito del procedimento urbanistico a seguito della sua adozione, contestualmente a quanto previsto dalla L.R. n. 65/2014 art. 20;



il procedimento di VAS relativo alla proposta di variante per la “diversa localizzazione delle attrezzature collettive e delle aree verdi ad Antraccoli”, avviatosi con la trasmissione all'Autorità competente del documento preliminare di VAS redatto dall'arch. Gloria Franci per la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 22 della LR.10/2010 è stato espletato e si è concluso con la determinazione di esclusione dalla VAS (determinazione dirigenziale n.382 del 14 Marzo 2017);

la variante in oggetto, rientra tra le ipotesi di cui ai punti b) e d) dell'art.3 comma 4 del D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n.53/R della Toscana, in base ai quali il Comune non deve effettuare nuove indagini geologiche in particolare:

- b) varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che complessivamente non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici o varianti di mera trascrizione su basi cartografiche aggiornate;
- d) varianti che non comportano cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità;

la variante in oggetto, in data 15.03.2017 è stata depositata presso la Direzione Generale Politiche Ambientali, energia e cambiamenti climatici della Regione Toscana- Settore Genio Civile di Bacino Toscana Nord e Servizio Idrologico Regionale – sede di Lucca ed è stata iscritta nel registro dei depositi con il numero 2054 in data 17.03.2017;

ravvisata pertanto, per le motivazioni esposte, la necessità di procedere all'adozione di una Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014, aggiornando gli elaborati grafici dello stesso;

dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000;

quanto sopra premesso

visti:


la relazione del Responsabile del Procedimento sull'attività svolta ai sensi dei commi 1-3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 65/2014 e il rapporto del garante dell'Informazione e della Partecipazione di cui all'articolo 38 della stessa Legge Regionale, allegati A e B al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale;

gli elaborati tecnici costituenti la variante al vigente Regolamento Urbanistico, redatti dalla U.O.5.5 Strumenti Urbanistici:

- Elaborato 1 – Relazione tecnica illustrativa;
- Elaborato 2 – Destinazioni urbanistiche URB 11 – Estratto stato attuale;
- Elaborato 3 – Destinazioni urbanistiche URB 11 – Estratto stato modificato;
- Allegato A – Relazione del Responsabile del Procedimento;
- Allegato B – Rapporto del garante dell'Informazione e della Partecipazione;

la Relazione che dà motivatamente atto della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui agli articoli 30 e 31, comma 3 della legge regionale n. 65/2014 redatta dal Responsabile del Procedimento, come Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

il rapporto predisposto dal Garante dell'informazione e della partecipazione, Allegato B al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, relativamente all'attività di informazione e partecipazione dei cittadini nel procedimento di variante in oggetto;



i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 267/2000 rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

il parere espresso dalla Commissione Urbanistica e Assetto del Territorio nella seduta del 23.03.2017;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'assessore Serena Mammini e dato atto degli interventi, in successione, dei consiglieri Roberto Lenzi, Roberta Bianchi, Piero Angelini, Andrea Pini, Claudio Cantini, Bianchi, Francesco Battistini, Marco Martinelli, Lenzi, Pini, dell'assessore Mammini e dei consiglieri Angelini, Paolo Moriconi, Bianchi, Lenzi, Moriconi, Lenzi, Martinelli, Pini, Martinelli, Angelini, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

dato atto che il consigliere Claudio Cantini al momento della votazione esce dall'aula;

sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di provvedimento,

presenti e prenotati	26	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Azzarà Antonino, Pini Andrea, Bruni Moreno, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Fava Lido, Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Macera Mauro, Angelini Piero, Reggiannini Carla, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Bianchi Roberta, Piantini Beatrice, Lenzi Roberto.
favorevoli	15	Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Pagliaro Lucio, Piantini Beatrice
contrari	9	Azzarà Antonino, Bruni Moreno, Fava Lido, Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Macera Mauro, Angelini Piero, Bianchi Roberta, Lenzi Roberto.
astenuti	1	Buchignani Ruggero
non voto	1	Garzella Matteo

DELIBERA

1 di adottare, per le motivazioni in premessa citate, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n.65/2014, la variante semplificata (art. 30 della legge regionale n. 65/2014), al vigente Regolamento Urbanistico relativa alla "diversa localizzazione delle attrezzature collettive e delle aree verdi ad Antraccoli", finalizzata a migliorare l'uso pubblico delle aree differenziando la dotazione di servizi ed attrezzature nella zona dando concreta risposta ad un'esigenza emergente dal territorio;

2 di adottare i seguenti elaborati redatti dalla U.O.5.5 Strumenti Urbanistici che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sono allegati in formato digitale ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005:

- Elaborato 1 – Relazione tecnica illustrativa;
- Elaborato 2 – Destinazioni urbanistiche URB 11 – Estratto stato attuale;
- Elaborato 3 – Destinazioni urbanistiche URB 11 – Estratto stato modificato;
- Allegato A – Relazione del Responsabile del Procedimento;
- Allegato B – Rapporto del garante dell'Informazione e della Partecipazione;



di dare atto che per l'approvazione della suddetta Variante al Regolamento Urbanistico sarà seguito il procedimento previsto dall'articolo 32 della legge regionale n. 65/2014;

3 di demandare al dirigente del Settore Dipartimentale 5- Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica, ing. Antonella Giannini, tutti gli ulteriori successivi adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica ed in particolare dall'articolo 32 della legge regionale n. 65/2014.

4 di significare che avverso il presente provvedimento gli interessati potranno ricorrere al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Matteo Garzella

il Vice Segretario Generale
Dott. Graziano Angeli

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 5.5 - Strumenti Urbanistici

Mammini Serena

05 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente